

CONTRATTO DI SERVIZIO

Automobile Club Pisa, con sede in Pisa Via Cisanello n. 168 (di seguito denominata come **ACP o affidante**), C.F.00125820506 in persona del Presidente *pro tempore* Leonardo Acquaviva, che sottoscrive il presente atto in virtù della delibera adottata dal Consiglio Direttivo in data 19 dicembre 2013,

E

Aci Action S.r.l. (di seguito indicata come **Società o affidataria**) con sede in Pisa, Via Cisanello n. 168, P.I. 01423840501, in persona del Presidente Ing. Giovanni Barale.

VISTO il contratto di servizio sottoscritto tra ACP e la Società in data 28 Novembre 2017;

CONSIDERATA la necessità di sottoscrivere un nuovo contratto di servizio tra ACP e la Società, per mezzo del quale siano riformulati i rapporti negoziali tra i due soggetti giuridici nel rispetto del quadro normativo vigente per quanto attiene ai vincoli privatistici, di ordinamento e di funzionamento ed ai vincoli pubblicistici;

CONSIDERATO che le condizioni per ritenere legittimo l'affidamento *in house*, fermo quanto previsto dal D.lgs 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) e dalle altre vigenti disposizioni di legge, sono la totale partecipazione pubblica al capitale della società titolare dell'affidamento *in house*, la necessità che l'ente pubblico affidante eserciti sul soggetto affidatario un "*controllo analogo*" a quello che effettua sui propri servizi, l'obbligo per il soggetto affidatario di svolgere i propri compiti "*in prevalenza*" a favore dell'ente pubblico affidante (c.d. funzione "servente" della società), secondo la misura definita dall'ordinamento comunitario e nazionale;

VISTO l'art. 192, comma 2 del D.lgs 50 del 2016, secondo cui "***Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche***";

CONSIDERATO che ACP ha effettuato la suddetta valutazione di congruità, allegata al presente contratto (**doc. a**), dando altresì atto che il mancato ricorso al mercato per l'erogazione dei servizi di interesse generale discende dalle finalità proprie della federazione degli Automobile Club d'Italia, come statuito dallo Statuto dell'Ente federante, approvato con atto di livello statale in cui sono stati già esaminati gli scopi, i servizi e le finalità proprie degli Automobile Club, i quali – stante la necessità d assicurare adeguate condizioni e livello di servizi – devono essere erogati anche mediante società *in house*;

CONSIDERATO che in ogni caso anche in seguito al presente affidamento l'Automobile Club non fa venire meno il ricorso al mercato, tenuto conto dei contratti di affiliazione commerciale stipulati con la rete di delegazione ACI, gestite da soggetti privati in regime di libera concorrenza;

ACCERTATO dunque che, ad oggi, tutte le suddette condizioni ricorrono per poter disporre l'affidamento diretto *in house* alla Società dei servizi appresso elencati;

ACCERTATA altresì la professionalità consolidata della società affidataria, nonché l'esperienza maturata nel settore *automotive* nel quale opera da oltre un decennio in funzione strumentale all'Automobile Club Pisa

RILEVATA l'esigenza che la società continui ad o operare strumentalmente alle finalità istituzionali dell'Automobile Club Pisa ed in coerenza con gli indirizzi da questo emanati, nel rispetto dei vincoli economici, finanziari e di investimento previsti dai piani pluriennali ed annuali, monitorati sistematicamente dall'Ente.

CONSIDERATO che l'attività affidata ad ACI Action S.r.l. non rientra tra quelle assoggettate a specifica disciplina dall'art. 34, commi 20 e 21, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito il legge 17 dicembre 2012 n. 221 (servizi pubblici locali);

DATO ATTO che ACP, in data 30 Novembre 2020, ha presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe delle Amministrazioni affidatarie *in house* allegando la documentazione necessaria all'affidamento ed acquisendo il protocollo n. 0090918;

DATO ATTO che è ancora pendente il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento per l'accertamento dei requisiti di iscrizione, così come previsto dal paragrafo 5.2. delle linee guida ANAC n. 7 del 2017 e che tuttavia, ai sensi delle medesime linee guida, *“Resta fermo che la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli*

enti aggiudicatori di effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti dei contratti all'organismo in house, così come prescritto dall'art. 5, comma 1, del Codice dei contratti pubblici";

RILEVATO che ACI Action S.r.l. non rientra tra le società disciplinate dall'art. 4, comma 1, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito il legge 7 agosto 2012 n. 135;

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Pisa del 30 ottobre 2020;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione di ACI Action srl del 30 ottobre 2020;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

La premessa costituisce parte integrante ed essenziale della presente scrittura.

Art. 1) Contratto di servizio e disciplinare operativo

Il presente contratto di servizio disciplina l'ambito di attività consentito all'affidataria, regola i rapporti con l'affidante ed individua gli strumenti tramite i quali trova applicazione il "controllo analogo" sulla Società *In House* da parte di ACP.

Il dettaglio delle funzioni di cui al presente contratto di servizio è riportato in apposito disciplinare operativo di durata annuale (**doc. b**), di contenuto tecnico e gestionale, il quale sottoscritto tra il Presidente di ACP e l'affidataria regola anche tutti gli aspetti economici, tenendo conto del progetto di *budget* annuale proposto dall'affidataria ed approvato dal Consiglio Direttivo di ACP.

Il disciplinare operativo non può modificare o derogare alle disposizioni contenute nel presente contratto di servizio; in caso di discordanza prevale il contratto di servizio e sono disapplicate le disposizioni del disciplinare operativo con esso in conflitto.

Art. 2) Durata

La convenzione di cui al presente atto ha la durata di tre (3) anni, dal 1 Novembre 2020 e fino al 30 Novembre 2023.

L'affidante potrà comunque recedere anticipatamente dal presente contratto per ragioni di interesse pubblico e/o per sopravvenute scelte gestionali, con preavviso non inferiore a sei mesi e senza tale preavviso qualora l'ANAC respinga l'istanza di iscrizione di cui alle premesse. Qualunque sia la causa del recesso all'affidataria non spetteranno ad alcun titolo indennizzi, risarcimenti del danno o rimborsi di sorta a causa dell'anticipata cessazione degli effetti contrattuali.

Art. 3) Know how

Per tutta la durata del contratto l'affidante mette a disposizione dell'affidataria le proprie peculiari esperienze e conoscenze, - in una parola il proprio *know how* - in campo tecnico, commerciale, turistico, operativo, informatico, legale, fiscale, di organizzazione gestionale, contabile e finanziaria, di pratica produttiva, di politica delle vendite e della pubblicità; la Società si avvale di tale *know how* nell'ambito della propria organizzazione e delle proprie procedure operative.

L'affidante fornisce all'affidataria – direttamente o indirettamente - una serie di servizi di assistenza e consulenza strategici per la prosecuzione e buon andamento delle attività e ad assisterla per tutta la durata del contratto nella gestione dell'esercizio, mediante attività di consulenza ed assistenza amministrativo-contabile, commerciale e tecnica e di aggiornamento professionale.

Art. 4) Marchio

L'ACP concede in licenza non esclusiva all'affidataria l'uso sia del marchio ACI, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento interno della Federazione ACI, sia del proprio marchio ACI – Automobile Club Pisa, affinché ne vengano contraddistinti i servizi ed i prodotti di cui al presente contratto e nei limiti dello stesso. L'affidataria non può consentire l'uso del marchio da parte di terzi senza la preventiva autorizzazione di ACP.

Art. 5) Locali

L'affidataria ha sede nei locali concessi in comodato dall'affidante, situati al 1° piano della sede di ACP, lato sud (vedi pianta allegata), ed opera comunque all'interno della sede dell'Ente in funzione dello svolgimento delle attività e dei servizi di cui al presente contratto; si impegna pertanto a custodire i locali oggetto di comodato, con la diligenza del buon padre di famiglia.

Art. 6) Dotazione informatica

L'ACP è tenuto a fornire, direttamente e/o tramite ACI Informatica S.p.A., alla Società i programmi informatici per la gestione dei servizi affidati.

L'affidataria è tenuta ad utilizzare i programmi informatici in via esclusiva.

L'ACP si obbliga altresì a rendere partecipe la medesima Società di ogni relativo aggiornamento relativo ai programmi; ad attivare la connessione telematica agli archivi centrali ACI, agli archivi dell'ACP e verso Internet.

L'ACP inoltre è tenuto a fornire alla Società direttamente o tramite ACI, ACI Informatica e/o Società collegate o controllate, le attività di formazione e addestramento all'utilizzo dei suddetti programmi, nonché di aggiornamento, assistenza e manutenzione del *know how* informatico di Federazione.

Art. 7) Aggiornamento e supporto professionale

L'ACP è tenuto a fornire alla Società ogni forma di supporto per il conseguimento degli scopi contrattuali ed in particolare: l'assistenza per la formazione e l'aggiornamento dei collaboratori della Società tramite specifici *stages*.

Art. 8) Aggiornamento e supporto professionale

L'Automobile Club Pisa affida alla Società ACI ACTION srl l'incarico di svolgere nell'interesse dell'Ente le seguenti attività:

- a) assistenza e supporto nella gestione tecnico-amministrativa del servizio "Bollo Sicuro" istituito dall'Automobile Club a favore dei propri soci, con tutti gli adempimenti connessi (acquisizione clientela, esecuzione bolli, archiviazione documenti, riversamento incassi, *mailing* informativo e quant'altro);
- b) assistenza, collaborazione e supporto nella attività relative al servizio di riscossione delle tasse automobilistiche;
- c) assistenza e supporto nell'acquisizione di soci, gestione e cura dei rapporti esistenti con i grandi clienti (concessionari automobilistici, aziende, grandi flotte, ecc.) già acquisiti e da acquisire, con tutti gli adempimenti annessi e conseguenti;
- d) collaborazione e supporto al servizio di assistenza per le pratiche automobilistiche;
- e) curare i servizi ausiliari, in particolare effettuare l'affrancatura, l'inoltro ed il ritiro della corrispondenza, plichi, documenti, pacchi, inviati all'Automobile Club o spediti dall'Automobile Club;
- f) eseguire lavori di facchinaggio, riordino archivi, spostamento di fascicoli, colli, beni mobili e attrezzature e quant'altro si renda necessario per l'espletamento dei compiti oggetto del presente negozio compreso il servizio di informazione, di apertura e chiusura dei locali;
- g) collaborare nello svolgimento dei servizi amministrativi interni ed esterni in particolare per la promozione della rete carburanti
- h) promuovere in forma diretta ed indiretta l'attività di noleggio per conto dell'ACP sulla base

degli accordi stipulati con la Hertz;

- i) collaborare in materia di educazione e sicurezza stradale;
- j) collaborare all'organizzazione di iniziative di promozione, comunicazione e di partecipazione ad eventi anche ad evidenza pubblica per conto dell'ACP;
- k) svolgere tutte quelle attività e/o servizi di carattere meramente operativo, ritenuti funzionali alla migliore efficienza gestionale dell'Ente;
- l) gestire l'impianto di distribuzione carburanti con annesso bar ristoro e lavaggio sito in Calcinai, fino alla stipula dell'atto di vendita a favore della Ditta Gradi Gualtiero srl.

Art. 9) Standard operativi e verifiche da parte di ACP

La Società si impegna ad espletare le attività ed i servizi di cui al presente contratto seguendo scrupolosamente le regole e le direttive dell'ACP ed uniformandosi agli *standard* ed ai procedimenti operativi concepiti dallo stesso ACP in aderenza al proposito, da questo perseguito, di una omogenea organizzazione e gestione dei servizi resi alla clientela.

La Società si obbliga comunque a raggiungere ed a mantenere livelli di elevata qualità nello svolgimento della propria attività, garantendo il rispetto delle procedure, la professionalità del proprio personale ed il decoro degli ambienti.

La Società attenderà allo svolgimento della propria attività con una sua autonoma organizzazione e con personale alla propria diretta ed esclusiva dipendenza; nello specifico la Società presterà particolare attenzione nella formazione del proprio personale dipendente, per conseguire quei livelli di professionalità già menzionati in precedenza ed osserverà puntualmente ogni norma ed ogni contratto collettivo in materia di rapporti di lavoro, anche sotto i profili della previdenza, dell'assistenza, dell'assicurazione, fiscalità e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dell'ACP è valido anche per la Società ed è esteso a tutti i dipendenti della stessa.

L'ACP, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del DPR n. 62/2013, provvede a trasmettere tramite email copia del Codice di comportamento all'Amministratore delegato della società, che assume la responsabilità di garantirne la conoscenza da parte dei rispettivi collaboratori.

L'ACP avrà diritto, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali (privacy) di effettuare visite, ispezioni e controlli nei locali e negli archivi gestiti dalla Società, al fine di

verificare il rispetto degli impegni oggetto del presente contratto, ed allo scopo di trarre orientamenti per il miglioramento della qualità del sistema.

Art. 10) Responsabilità

Tenuto conto del fondamentale interesse dell'ACP al puntuale svolgimento di tutte le prestazioni previste nel presente accordo, nel caso di ripetute e contestate inadempienze tali da pregiudicare la possibilità del raggiungimento degli obiettivi fissati, l'affidante potrà richiedere in qualunque momento la risoluzione anticipata della presente convenzione, con un preavviso di 90 giorni. La Società risponderà direttamente per i danni causati a terzi e/o cose nell'espletamento degli incarichi e dei servizi di cui alla presente convenzione; sarà altresì responsabile dei danni che, per fatto proprio o del suo personale, derivino o possano derivare all'ACP.

Il presente contratto potrà essere risolto di diritto senza necessità di costituzione in mora, ma a seguito della semplice contestazione dell'inadempienza ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., salvo il risarcimento del danno, nel caso di violazione delle norme di legge in materia di sicurezza dei lavoratori, nonché in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dell'Ente.

Art. 11) Documenti previsionali

Prima dell'inizio dell'esercizio, entro il mese di novembre dell'anno precedente, la Società predispose un *budget* da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'ACP per mezzo del quale si formulano per competenza previsioni sui ricavi e sui costi, tenendo presente l'ammontare delle risorse utilizzate ed il volume delle attività economiche sulla base dello storico.

Il *budget* deve contenere:

- a) la previsione del risultato economico rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 del codice civile;
- b) laddove richiesto il prospetto di previsione finanziaria redatto per flussi di liquidità;
- c) laddove richiesto la relazione di commento dell'organo di amministrazione.

Entro il quindici luglio di ogni anno l'affidataria sottopone all'ACP un *report* relativo all'andamento dell'intera attività della Società stessa; tale report indica altresì gli scostamenti economici rispetto al *budget* annuale ed avanza proposte per eventuali correttivi gestionali e di

revisione delle linee attuative, secondo una corretta logica di pianificazione e di controllo di gestione.

Art. 12) Controllo analogo e analisi periodica delle attività

ACP, ente pubblico non economico, detiene la partecipazione totalitaria al capitale sociale e si impegna a conservarla per la durata del contratto.

La Società svolge la propria attività in modo integralmente strumentale all'ACP, ovvero non espande la propria attività, neppure nel caso in cui questa dovesse prospettarsi particolarmente remunerativa, in settori diversi da quelli per i quali è stata costituita e rientranti nelle finalità istituzionali dell'ACP, nel cui favore essa unicamente opera limitatamente al territorio della provincia di Pisa.

L'organo di amministrazione della Società non dispone di rilevanti poteri gestionali e deve richiedere la preventiva autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo dell'ACP per ciascuna delle seguenti operazioni:

- 1) alienazione e acquisizioni di immobili;
- 2) sottoscrizione contratti di locazione attivi e passivi;
- 3) stipula di obbligazioni di importo superiore a € 40.000;
- 4) assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, indeterminato e con collaborazioni a progetto;
- 5) avvio delle procedure di mobilità del personale laddove consentite dalla normativa vigente;
- 6) sottoscrizione di accordi collettivi aziendali con le rappresentanze sindacali;
- 7) apertura di nuove unità locali sul territorio della provincia di Pisa;
- 8) approvazione di regolamenti interni previsti dalla normativa vigente.

Il controllo analogo da parte di ACP sull'affidataria viene altresì esercitato tramite:

- a) l'analisi delle risultanze della contabilità analitica che laddove richiesto l'affidataria è tenuta ad attivare;
- b) il controllo di gestione al quale ACP ha sempre accesso;
- c) l'analisi dei reclami ricevuti e che l'affidatario è tenuto a trasmettere ad ACP.

Restano salvi gli insindacabili poteri di ACP inibitivi di iniziative o decisioni che si pongano in contrasto con gli interessi dello stesso affidante; la Società dovrà immediatamente adeguarsi

alle disposizioni conseguenti, anche revocando le decisioni già assunte, salvi gli effetti negoziali nei confronti dei terzi.

La Società deve dare piena informazione alle richieste del Collegio dei Revisori dei Conti di ACP per lo svolgimento dei controlli sulla gestione medesima, in merito a quanto richiesto dal Collegio stesso.

Art. 13) Tracciabilità dei flussi finanziari

Secondo quanto indicato dall'ANAC, con delibera n. 556 del 31 maggio 2017, le movimentazioni di denaro da ACP alla Società e viceversa sono sottratte all'applicazione della legge 136 del 2010 ed al conseguente obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 14) Trattamento dei dati personali

ACP nomina la Società Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, come atto di designazione allegato al presente contratto (**doc. c**). Ognuna delle parti precisa che l'informativa sul trattamento di dati personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs n. 196/2003) integrato con le modifiche del D.lgs 101 del 2018, viene resa nei confronti dell'altra, che dichiara di prenderne atto rinviano a quanto pubblicato sul proprio sito istituzionale.

Art. 15) Spese

Ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, del DPR 131/86, il presente atto sarà assoggettato a registrazione soltanto in caso d'uso. Le relative spese saranno a carico della parte che ne avrà fatto richiesta.

Art. 16) Foro competente

Per la risoluzione e definizione delle controversie che potrebbero scaturire dalla presente convenzione sarà competente il Foro di Pisa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Pisa, .1 Dicembre 2020

AUTOMOBILE CLUB PISA

F.to Il Presidente

Ing Leonardo Acquaviva

ACI ACTION S.r.l.

F.to Il Presidente

Ing Giovanni Barale

- Art. 3) Know how
- Art. 4) Marchio
- Art. 5) Locali
- Art. 6) Dotazione informatica
- Art. 8) Elenco attività affidate
- Art. 9) Standard operativi e verifiche da parte di ACP
- Art. 10) Responsabilità
- Art. 11) Documenti previsionali
- Art. 12) Controllo analogo e analisi periodica delle attività
- Art. 13) Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 14) Trattamento dei dati personali
- Art. 15) Spese
- Art. 16) Foro competente

ACI ACTION S.r.l.

F.to Il Presidente

Ing. Giovanni Barale

Allegati:

- a) verifica di congruità;
- b) disciplinare operativo;
- c) nomina responsabile esterno al trattamento dei dati.